Al Commissario del Governo italiano
nella Regione Friuli Venezia Giulia
quale delegato ai poteri di amministrazione fiduciaria speciale
del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale

Richiesta di emissione urgente di decreti commissariali dichiaranti inefficacia delle sentenze TAR FVG n. 530/2013 e Consiglio di Stato n. 1350/2014 sul Territorio di Trieste fiduciariamente amministrato

presentata da Roberto Giurastante, cittadino di diritto del Free Territory of Trieste, quale presidente in carica del Movimento Trieste Libera ed in proprio.

Premesso

che il Movimento Trieste Libera – Gibanje svobodni Trst – Bewegung Freies Triest – Free Trieste Movement agisce quale soggetto giuridico internazionale rappresentante dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini dell'attuale Free Territory of Trieste in forza di oltre 20.000 firme già raccolte a questo scopo;

che 15.000 di tali firme sono state già inoltrate al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, garante internazionale diretto del Free Territory, per ottenere come da mandato specifico il ripristino della corretta amministrazione fiduciaria speciale del Free Territory of Trieste, anche con sostituzione del Governo amministratore, e per tutelare gli interessi della Comunità internazionale degli Stati al pieno, corretto ed indisturbato funzionamento del Porto Franco internazionale di Trieste;

che il Free Territory of Trieste è stato istituito e normato dal vigente Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 quale Stato indipendente membro di diritto delle Nazioni Unite, posto sotto la tutela diretta del Consiglio di Sicurezza, dotato di Porto Franco internazionale e di un regime di governo provvisorio sino all'instaurazione del regime di governo permanente;

che le norme pertinenti del Trattato di Pace sono gli articoli 4, 21, 22, 48 n. 5, 78 n.7, 79 n. 6 g) e gli Allegati: I – Cartografia; VI – Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste; VII – Strumento per il Regime Provvisorio del Territorio Libero di Trieste; VIII – Strumento per il Porto Franco di Trieste; IX –

Disposizioni tecniche riguardanti il Territorio Libero di Trieste; X – Provvedimenti economici e finanziari relativi al Territorio Libero di Trieste;

che con l'entrata in vigore del Trattato dal 15 settembre 1947 la sovranità italiana sull'area è definitivamente cessata ed il Free Territory of Trieste è stato regolarmente costituito quale Stato sovrano nel previsto regime di governo provvisorio temporaneamente affidato ai Comandi Militari Alleati ivi presenti, i quali hanno perciò provveduto a formare il primo Governo del nuovo Stato ed a crearne le altre istituzioni e strutture;

che tale regime di governo provvisorio ha carattere di amministrazione fiduciaria speciale posta sotto il controllo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed affidata ad un Governo provvisorio poiché si tratta dell'amministrazione provvisoria di uno Stato costituito;

che tale amministrazione fiduciaria speciale è differente dalle amministrazioni fiduciarie ordinarie di territori non ancora costituiti in Stato, perciò affidate perciò ad un altro Stato sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria delle Nazioni Unite;

che gli obblighi del Governo amministratore fiduciario speciale del Free Territory of Trieste sono definiti dagli Allegati VI – Statuto Permanente e VII – Regime Provvisorio, che includono all'art. art. 2, terzo e quarto comma dell'Allegato VII l'obbligo di applicare nel Regime Provvisorio anche le norme compatibili dello Statuto permanente;

che tali norme compatibili dello Statuto Permanente che devono venire applicate già nel Regime Provvisorio riguardano in particolare: la neutralità e smilitarizzazione del Territorio Libero (art.3); il suo ordinamento democratico in materia di diritti umani e libertà fondamentali (art. 4) diritti civili e politici (art. 5); i diritti di cittadinanza (art. 6); le lingue ufficiali (art. 7); le insegne di Stato (art. 8); la struttura e la rappresentanza degli organi di governo (artt. 9 e 29); i principi di diritto costituzionale (art. 10); la struttura dell'autorità giudiziaria (artt. 14, 15, 16); la dipendenza diretta ed esclusiva dal Consiglio di Sicurezza (artt. 17 e 25, cheinclude il principio dell'arbitrato internazionale per il Porto Franco di cui all'art. 24 dell'Allegato VIII); il bilancio (art. 21); i poteri speciali e di grazia (art. 22 e 23): le relazioni internazionali (art. 24); i criteri di assunzione e licenziamento dei funzionari pubblici (art. 26); la pubblica sicurezza e le forze di polizia (artt. 27 e 28); le ferrovie (art. 31); il registro dell'aviazione commerciale (art. 32); i registri navali per il Territorio e per altri Stati (art. 33); il Porto Franco internazionale (art. 34); le libertà di transito delle merci da e per il Porto Franco (35); le interpretazioni e gli emendamenti delle norme, incluso il diritto di petizione (artt. 37 e 36);

che il Regime Provvisorio di governo del Free Territory of Trieste deve inoltre applicare le norme dell'Allegato IX sulle disposizioni tecniche e le norme dell'Allegato X sui provvedimenti economici e finanziari, e tra queste in particolare: le norme relative alla garanzia delle assicurazioni sociali pubbliche e

private italiane (art. 7), dei diritti e pagamenti delle pensioni civili e militari italiane (art. 8) e dei diritti industriali, artistici e letterari (art. 18); la norma fiscale che all'art. 5 esenta il Territorio Libero pagamento del debito pubblico italiano; la norma sul patrimonio e demanio dello Stato che trasferisce senza pagamento al Free Territory of Trieste tutte le proprietà statali e para-statali italiane (art. 6), e la norma complementare dell'Allegato VIII, art. 2, n. 2, che trasferisce senza pagamento al Porto Franco tutte le proprietà statali e para-statali entro i suoi confini;

che il Trattato di Pace, e con esso il riconoscimento del Free Territory of Trieste quale Stato sovrano, sono parte vigente e vincolante dell'ordinamento giuridico italiano in forza della Legge 2 agosto 1947, n. 811, di autorizzazione al Governo della Repubblica a ratificare il Trattato, del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 27 novembre 1947, n. 1430, di esecuzione del Trattato, della Legge n. 3054 del 25/11/1952 di ratifica del Decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430 e degli artt. 10 primo comma e 117 primo comma della Costituzione della Repubblica Italiana;

che il Trattato di pace è un trattato internazionale multilaterale le cui eventuali modifiche richiedono la consultazione ed il consenso formali di tutti gli Stati firmatari secondo i principi e le procedure del diritto internazionale, codificati in particolare dalla Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945, dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati e dall'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa;

che la sola modificazione del Trattato di pace per quanto riguarda il Free Territory of Trieste è perciò quella prodotta nel 1991-92 con il riconoscimento internazionale dei nuovi Stati indipendenti di Slovenia e di Croazia negli attuali confini, poiché ha limitato ipso facto l'estensione attuale del Free Territory of Trieste alla sua area principale costituita dalla città e Porto franco internazionale di Trieste e dai cinque Comuni minori contermini;

che nelle more dell'avvio dell'instaurazione del regime di governo permanente, dovute a problemi strategici della guerra fredda, l'amministrazione fiduciaria speciale dell'attuale Free Territory of Trieste è stata trasferita nel dai Comandi Alleati al Governo italiano (non allo Stato italiano) sotto forma di amministrazione civile provvisoria, con i medesimi poteri e doveri nei confronti del Free Territory of Trieste e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

che tale trasferimento di poteri è avvenuto con un apposito strumento esecutivo aggiunto del Trattato di Pace redatto perciò nella forma subordinata di un Memorandum d'Intesa (Memorandum of understanding) fra i Governi amministratori fiduciari uscenti e subentranti, da essi sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954 e regolarmente comunicato al garante Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

che tale strumento esecutivo ha perciò affidato al Capo del Governo italiano il ruolo di Governatore provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste prima

assegnato al Comandante del Governo Militare Alleato del Free Territory of Trieste (AMG FTT), e con ciò anche il ruolo e gli obblighi di funzionario internazionale delle Nazioni Unite, assegnato dal Trattato (Allegato VI, artt. 17 e 25) a chi svolge la funzione di Governatore ed ai funzionari dello staff da esso delegati darvi esecuzione;

che il subentrato Governo italiano ha incaricato dell'esercizio del poteri legislativi ed amministrativi di amministrazione fiduciaria speciale del Free Territory of Trieste un apposito "Commissario Generale per il Territorio di Trieste", funzionario italiano destinato a tale funzione con DPR 27.10.1954, il quale ha efficacemente esercitato tali poteri di amministrazione fiduciaria speciale a lui delegati;

che con la Legge costituzionale n. 1/1963 il Parlamento italiano ha debitamente riconosciuto lo status del Free Territory of Trieste affidato in amministrazione fiduciaria speciale al Governo italiano, aggregando solo amministrativamente alla Regione Friuli Venezia Giulia i Comuni dell'attuale Free Territory (art. 2) e trasferendo la funzione di esercitare per conto del Governo italiano i poteri di amministrazione fiduciaria del Free Territory of Trieste dal precedente Commissario Generale del Governo nel Territorio di Trieste al neoistituito Commissario del Governo nella Regione (art. 70);

che per tali motivi il Commissario del Governo nella Regione Friuli – Venezia Giulia, oltre ad esercitare per conto Governo della Repubblica Italiana i poteri ordinari della sua carica sul territorio regionale di sovranità della Repubblica Italiana (Province di Gorizia, Udine, Pordenone), esercita per conto del Governo italiano amministratore del Free Territory of Trieste i separati poteri, differenti per natura, origine e scopo internazionali, di amministrazione fiduciaria speciale dello stesso Free Territory of Trieste;

che dette differenti e separate funzioni del Commissario del Governo nella Regione Friuli – Venezia Giulia sono pertanto l'emanazione giuridica delle corrispondenti funzioni separate e differenti del Governo italiano quale Governo della Repubblica Italiana e quale Governo amministratore fiduciario del Free Territory of Trieste;

che per tali stessi motivi ed in esecuzione della legge cost. n. 1/1963 l'allora Commissario Generale del Governo nel Territorio di Trieste, dott, Libero Mazza, venne nominato con DPR 29 maggio 1964 Commissario del Governo nella Regione Friuli – Venezia Giulia;

che successivamente a livello locale e di politica interna le autorità italiane hanno ritenuto purtroppo di svolgere una crescente azione politico-propagandistica ed amministrativa ingannevole per simulare che il Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale fossero rimasti sotto la sovranità italiana dal Trattato di Rapallo del 1920, o vi fossero"ritornati" per effetto del Memorandum di Londra o del trattato bilaterale italo jugoslavo del 1975, come

tale privo di effetti giuridici verso gli Stati terzi, e fra questi sullo stesso Free Territory of Trieste;

che tale attività politico-amministrativa illecita svolta in nome dello Stato italiano, ma in violazione della sua stessa Costituzione, ha concretato e continua a concretare gravi violazioni del diritto internazionale, dei diritti della popolazione sovrana, dei singoli cittadini e delle imprese del Free Territory of Trieste, dei diritti di tutti gli Stati al libero e pieno utilizzo del Porto Franco internazionale di Trieste ed al controllo della sua gestione secondo le norme del Trattato di Pace;

che il Governo italiano ha dovuto contemporaneamente rispettare l'inviolabilità delle norme internazionali che hanno costituito il Free Territory of Trieste continuando ad esercitarne l'amministrazione fiduciaria speciale per mezzo di provvedimenti legislativi assunti con tali poteri, direttamente o tramite la delega di essi Commissario di Governo nella Regione Friuli Venezia, in particolare per materie che coinvolgono diritti ed interessi di altri Stati, come l'estensione del Porto Franco internazionale di Trieste ed il "Fondo Trieste", costituito nel 1955 con capitali statunitensi e fondi di bilancio del Free Territory ed attribuito al Commissario del Governo;

che con l'esercizio efficace di tali poteri legislativi speciali il Governo italiano ed il suo Commissario di Governo riconoscono di agire a titolo di amministrazione fiduciaria speciale del Free Territory of Trieste su mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in esecuzione del Trattato di Pace di Parigi del 1947, ed ipso facto riconoscono cessata ed inesistente dal 15 settembre 1947 la sovranità italiana sull'attuale Free Territory of Trieste:

che il più recente di tali provvedimenti è il decreto n. n. 19/8-3/2014 dell'8.1.2014, con il quale il Commissario del Governo ha prorogato l'apertura provvisoria di un tratto di strada entro la cinta doganale del Porto Franco internazionale di Trieste;

che il provvedimento più recente con cui il Parlamento italiano ha riconfermato dal 1947 la propria carenza di sovranità sul Free Territory of Trieste è la legge n. 23 dicembre 2014, n. 190, che con il comma 614 riconosce che la modifica di aree del Porto Franco internazionale di Trieste è di competenza speciale esclusiva del Commissario di Governo, in forza dei poteri di amministrazione fiduciaria speciale trasferitigli con la Legge cost. 1/1963, art. 70;

che l'argomento è già stato proposto a codesto Commissario del Governo con atto depositato il 10.03.2015 (*"richiesta di provvedimenti normativi in materia fiscale, da assumersi doverosamente e tempestivamente con i poteri delegati di amministrazione fiduciaria speciale del Free Territory of Trieste trasferiti a codesto Commissario del Governo dall'art. 70, primo comma, della L. cost. n. 1/1963"*, ed allegati) del quale si richiamano qui integralmente le motivazioni;

che con conseguenti dichiarazioni stampa del 30.12.2014 lo stesso Commissario di Governo in carica si è confermato perfettamente consapevole di possedere ed esercitare tali poteri, che sono quelli propri dell'amministrazione fiduciaria speciale del Free Territory of Trieste già esercitati dal Commissario Generale e dal Governo Militare Alleato, e non appartengono all'esercizio della sovranità italiana;

rilevato

che per poter esercitare validamente i ruoli di giustizia civile, penale, amministrativa e tributaria sul Free Territory of Trieste gli organi giudiziari messi a sua disposizione da uno Stato terzo, qual'è la Repubblica Italiana, devono averne regolare incarico formale dal Governo amministratore fiduciario, direttamente o tramite il Commissario di Governo delegato;

che in assenza di tale incarico formale i loro atti e provvedimenti non possono avere efficacia giuridica sul territorio e nei confronti dei cittadini e delle imprese del Free Territory of Trieste;

che l'obbligo di dichiarare, d'ufficio o su istanza, la conseguente inefficacia di tali atti e provvedimenti viziati da difetto assoluto di giurisdizione compete al Governo amministratore fiduciario speciale, direttamente o tramite il Commissario di Governo delegato;

preso atto

che in data 28.10.2013 il TAR FVG ha emesso in materia di sovranità del Free Territory of Trieste, e conseguente illegittimità delle elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia sul suo territorio secondo le leggi elettorali italiane, la contraria sentenza n. 530/2013 **(Allegato 1)** confermata in data 19.3.2014 dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana con propria sentenza n. 1350/14 **(Allegato 2)**, condannando alle spese i 57 cittadini di diritto del Free Territory of Trieste ricorrenti ed appellanti in via principale e *ad adiuvandum*.

che la suddetta sentenza del TAR FVG ha respinto con motivazioni giuridicamente infondate, eppure confermate dal Consiglio di Stato, l'eccepito difetto di giurisdizione assoluto, ed ha simulato giurisdizione dello Stato italiano affermando contrariamente al vero, in via assorbente, principale e conclusiva che «*il cosiddetto Territorio Libero di Trieste giuridicamente non è mai esistito e non esiste*», che la contestata L. Cost. n. 1/1963, includendo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia anche i Comuni costituenti la Zona A del TLT «*ha semplicemente confermato e rafforzato con modalità diverse la sovranità italiana sulla zona A del territorio di Trieste, già sancita dal ripetuto Memorandum di Londra, ribadendo la mancata nascita del territorio libero e riconoscendo nel contempo la sovranità jugoslava sulla zona B*», e che ciò sarebbe poi stato riconfermato da trattati ed accordi successivi;

che la stessa sentenza del TAR FVG accompagna, non riformata dal Consiglio di Stato, tale aggressione giuridica radicale a tutti i diritti dei cittadini del Free Territory of Trieste con pesanti considerazioni storico-politiche e con proposizioni repressive dei diritti civili e politici dei ricorrenti, affermando contrariamente a verità e legge che le richieste da essi formulate nel ricorso superano i limiti del diritto di opinione e sono eversive verso lo Stato italiano e la pace, ed indicando i reati conseguenti, che comportano pene complessive dai 12 ai 40 anni di carcere;

che si tratta di una riproposizione sostanziale, in violazione della stessa Costituzione della Repubblica italiana e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani, dei «*reati contro lo Stato*» del passato regime fascista italiano e dell'apposito Tribunale Speciale, e perciò di una regressione giuridica antidemocratica che legittima la repressione sia dei ricorrenti e di tutti gli altri cittadini del Free Territory of Trieste che ne sostengono la condizione di Stato sovrano, sia di ogni altra opinione ed organizzazione politica scomoda a poteri dominanti italiani;

che la convenuta Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha inoltre preteso con nota dd. 2.3.2015 dai 57 ricorrenti il pagamento delle spese di primo e secondo grado, per un totale di 19.000 euro;

che è per tutto ciò palese come le due sentenze siano radicalmente lesive sotto ogni profilo dei diritti e degli interessi legittimi della popolazione sovrana, dei singoli cittadini e delle imprese del Free Territory of Trieste, e negandone addirittura l'esistenza giuridica neghino anche i connessi diritti di tutti gli Stati al libero e pieno utilizzo del Porto Franco internazionale di Trieste ed al controllo della sua gestione secondo le norme del Trattato di Pace;

considerato

che per tali motivi le due sentenze, in sé e finché siano erroneamente ritenute valide ed efficaci da altri organi giudiziari ed amministrativi nel Free Territory of Trieste, possono causare ulteriori danni gravi ed irreparabili ai diritti ed agli interessi legittimi della popolazione sovrana, dei singoli cittadini e delle imprese del Free Territory of Trieste, ed ai diritti di tutti gli Stati al libero e pieno utilizzo del Porto Franco internazionale di Trieste ed al controllo della sua gestione secondo le norme del Trattato di Pace;

che il Governo italiano amministratore fiduciario ed il Commissario del Governo da esso delegato ad esercitare i poteri di amministrazione fiduciaria speciale dell'attuale Free Territory of Trieste hanno come tali il dovere istituzionale di difendere tali diritti e di proteggerli da ogni danno incombente;

fa richiesta

al Commissario del Governo italiano nel Friuli Venezia Giulia nella veste di funzionario delegato all'esercizio dei poteri di amministrazione fiduciaria

speciale del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale affidati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite al Governo italiano in persona del Capo del Governo medesimo,

di emanare con urgenza

i doverosi decreti che riconoscono e dichiarano inefficacia delle sentenze n. 530/2103 del TAR FVG e n. 1350/14 del Consiglio di Stato della Repubblica Italiana per difetto assoluto di giurisdizione sull'attuale Free Territory of Trieste fiduciariamente amministrato e nei confronti della sua popolazione sovrana, dei suoi cittadini, delle sue imprese e dei diritti di tutti gli Stati al libero e pieno utilizzo del Porto Franco internazionale di Trieste ed al controllo della sua gestione secondo le pertinenti norme del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947.

Con la precisazione che in caso di omissione o ritardo dei provvedimenti doverosi richiesti di procederà a reclamo diretto al Garante internazionale della sovranità ed indipendenza del Free Territory of Trieste.
L'eventuale diniego dei provvedimenti doverosi richiesti verrà invece ritenuto equivalente ad un atto di rinuncia del mandato di amministrazione fiduciaria speciale del Free Territory of Trieste da parte del Commissario del Governo italiano in nome del Governo stesso.

Trieste, 1.04.2015

Roberto Giurastante
presidente del Movimento Trieste Libera

Due documenti allegati *ut supra*

Movimento Trieste Libera
Piazza della Borsa, 7
34121 Trieste